



COMUNE DI PESSINETTO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma n. 58 - 10070 - tel. 0123 504101 - Fax 0123 504454

e-mail: anagrafe@comune.pessinetto.to.it

pec: pessinetto@cert.ruparpiemonte.it

IMU (Imposta Municipale Propria) – ANNO 2022

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

PRIMA RATA: 50%

SECONDA RATA: 50%

RATA UNICA: 100%

scadenza dal 1 al 16 giugno 2022

scadenza dal 1 al 16 dicembre 2022

scadenza dal 1 al 16 giugno 2022

ALIQUOTA: 6 per mille: abitazione principale (solo per categorie A/1 - A/8 - A/9 e pertinenze nel limite di una per ciascuna categoria catastale (C/2 - C/6 - C/7) con detrazione di € 200,00;

ALIQUOTA: 9,6 per mille: aliquota ordinaria per altri immobili.

Per l'anno **2022 NON è dovuta** l'imposta sulle unità immobiliari possedute ed adibite a:

- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (esclusi gli immobili in categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze);
- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA categoria D/10;
- TERRENI AGRICOLI

Si considera abitazione principale l'immobile, iscritto a catasto urbano, come unica unità immobiliare, nel quale **il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate.

L'esenzione dell'imposta sull'abitazione principale e pertinenze ha fondamento soltanto se i requisiti della dimora e della residenza stanno in capo all'intero nucleo familiare ed i coniugi (non separati) non possono ottenere la doppia esenzione. Non è più consentita la doppia esenzione in caso di residenza dei coniugi nello stesso Comune.

I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24 semplificato con i codici sotto elencati:

- **3912** Abitazione principale (solo per categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e pertinenze)
- **3916** Aree edificabili
- **3918** Altri fabbricati
- **3930** Immobili ad uso produttivo categoria catastale D

L'IMU non è altresì dovuta per le seguenti fattispecie:

- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento di separazione del giudice
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

TASI (Tributo sui servizi indivisibili) ABOLITA

La TASI, ai sensi della legge 160/2019 è stata abolita dall'anno 2020 confluendo direttamente nell'IMU.

Pessinetto, 10/05/2022

IL SINDACO
Togliatti Gianluca